



COMUNE DI SALA BIELLESE

PROVINCIA DI BIELLA

Organo di revisione

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022**

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Dottor De Rose Pasquale



COMUNE DI SALA BIELLESE

PROVINCIA DI BIELLA

Organo di Revisione

Verbale n. 11 del 14/10/2019

PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022.

L'organo di revisione, esaminato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 del **Comune di Sala Biellese**,

VISTO

- Le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) - Art.170 e Art. 174. L'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 **“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”**
 - al comma 5 **“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”;**Il successivo articolo 174, indica al comma 1 che **“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”.**
- Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
- Il DM n. 37/2015.
- Il D.Lgs. 23/6/2011 n.118.
- Il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. Al punto 8 del principio contabile è indicato che il **“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.** La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il

processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. **Al punto 8.4** è disciplinato il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 abitanti. **Al punto 8.4.1** è disciplinato il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000 abitanti.

- ❑ Il principio applicato alla contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
- ❑ I principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.
- ❑ I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
- ❑ La nota della Commissione Enti Pubblici del CNDCEC.
- ❑ Lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione.
- ❑ Il regolamento comunale di contabilità.
- ❑ I regolamenti relativi ai tributi comunali.
- ❑ Lo schema di deliberazione della **Giunta Comunale** di approvazione del DUP **2020-2022**.
- ❑ I pareri favorevoli sulla proposta, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

RILEVATO

Che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- *in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
- *in una richiesta d'integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.*

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, **sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio** a prescindere dal tipo di deliberazione assunta, anche in sede di prima presentazione.

RITENUTO

- ❑ Che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione a esse coerente.
- ❑ Che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO

- ❑ Che al momento l'interpretazione corretta può essere quella che scaturisce dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 170 con il comma 1 del successivo articolo 174, ma che vi sono ancora dubbi, incertezze e richieste di chiarimento in merito.

- Che, pur se è evidente che il DUP è un documento di programmazione economico-finanziaria, l'Art. 239, comma 1 bis stabilisce che l'organo di revisione nei pareri obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficit strutturale e di ogni altro elemento utile e che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
- Che pertanto, parrebbe impossibile esprimere da parte dell'organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagna lo stesso bilancio di previsione.
- Che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Che dallo **schema di deliberazione della Giunta Comunale** si evince che è intendimento della Giunta presentare il DUP affinché venga ad essere approvato con formale deliberazione consiliare.


PRESENTA

L'allegata relazione quale parere sul **Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022** del Comune di **Sala Biellese (BI)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sala Biellese, 14 ottobre 2019

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Dotter De Rose Pasquale



Sommario

1. VERIFICHE PRELIMINARI
2. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI, ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
3. CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **De Rose Pasquale** revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data **11 ottobre 2019**, per posta elettronica, il **Documento Unico di Programmazione 2020-2022** ha effettuato le seguenti verifiche preliminari al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) **2020-2022** si articola nei seguenti punti:

- a) **PREMESSE**
- b) **SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- c) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- d) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- e) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- f) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- g) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- h) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Revisore prende atto:

- Che l'Ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1.
- Che quindi in relazione alla natura del DUP si è optato per la versione **semplificata** per i Comuni minori, che presenta certamente un taglio descrittivo e di strategia, rimandando al bilancio di previsione la programmazione finanziaria vera e propria.
- Che si considerano approvati, **se obbligatori**, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
 - a) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - b) **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) **programma biennale di forniture e servizi**, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - d) **piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
 - e) **piano triennale dei fabbisogni di personale** di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

- Che con autonoma **Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 03/10/2019**, è stato approvato il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Triennio 2020 – 2022**, di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sulla quale il **Revisore esprime parere positivo**;

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI, ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

1. **Il DUP rispetta formalmente il principio del pareggio finanziario e l'equivalenza fra entrate e spese dei servizi per conto terzi** (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).
2. In ordine agli equilibri della situazione corrente e in conto capitale, agli equilibri generali di bilancio e ai relativi equilibri in termini di cassa, **il DUP dovrà essere coerente con la proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022**. In particolare, in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai **vincoli di finanza pubblica**, l'Ente dovrà operare un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione in considerazione del fatto che l'Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica relativamente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, ed ha pertanto applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio 2019
3. In ordine alle **Entrate** il DUP prevede politiche tributarie improntate alla garanzia di mantenimento degli equilibri di bilancio. Le agevolazioni / esenzioni, sono determinate con i rispettivi regolamenti comunali in linea con le direttive imposte dallo Stato centrale. Le politiche tariffarie dovranno essere improntate al rispetto delle norme vigenti, al mantenimento degli equilibri di bilancio e ad una equa distribuzione verso i beneficiari dei vari servizi pubblici locali e sempre in linea con le direttive imposte dallo Stato centrale. Relativamente alle entrate tariffarie, le agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, sono individuati dai regolamenti comunali e/o dalle delibere annuali prima dell'approvazione del bilancio. **Nel triennio 2020 – 2022 l'Ente non ha previsto, per il finanziamento dei propri investimenti, nessuna forma di indebitamento.**
4. In ordine alle **Spese** il DUP prevede relativamente alla gestione corrente di definire la stessa in funzione del mantenimento dei servizi istituzionali previsti nelle varie funzioni fondamentali e del mantenimento degli equilibri di bilancio.
5. In ordine al **Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esso è parte integrante del Documento Unico di programmazione ed è stato contestualmente approvato.
6. In ordine al **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 esso è parte integrante del Documento Unico di programmazione ed è stato contestualmente approvato.
7. In ordine al **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi** di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, **esso non è stato approvato, in quanto non sono previste, nel triennio, spese per acquisto di beni e servizi oltre la soglia di € 40.000,00, come indicato nel Documento Unico di Programmazione;**
8. In ordine al **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**, di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, **facoltativo per il Comune, non è stato approvato.**

9. In ordine alla **Programmazione del fabbisogno del personale**, la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2020 – 2022, **è stata contestualmente approvata.**

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione,

Verificato

- a) La completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 punto 8.4.1
- b) La coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato.
- c) L'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore.

Tenuto conto

- I. Che in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e **considerato il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario**, l'Organo di revisione può rilevare la conformità della struttura del DUP sottopostogli ai dettati della normativa vigente.
- II. Che, non avendo la Giunta Comunale approvato oltre al DUP **2020-2022**, anche la proposta di Bilancio di Previsione **2020-2022**, non è possibile ora esprimere un parere con le caratteristiche previste dall'Art. 239 del TUEL, ossia un giudizio di attendibilità e congruità contabile delle previsioni contenute nel DUP.

Esprime parere favorevole

per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) **2020-2022**:

1. **limitatamente alla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;**
2. **limitatamente alla coerenza della struttura del DUP ai dettati della normativa vigente.**

e rinvia alla presentazione del bilancio di previsione 2020-2022 il giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contabili.

Sala Biellese, 14 ottobre 2019

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Dottor De Rose Pasquale

